

Spett.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Presidente dott. Lorenzo Dellai

Ass. dott. Mellarini Tiziano

Dipartimento Risorse Forestali e Montane

dott. Masè Romano

II e III Commissione Permanente

dott. Parolari Giuseppe

dott. Pinter Roberto

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E

CONSORZIO COMUNI TARENTINI

dott. Delladio Giovanni

dott. Anderle Renzo

dott. Merler Walter

PRESIDENTI DEI CONSORZI DI VIGILANZA TARENTINI

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE USI CIVICI

dott. Aloisi Nicoletta

CISL

Via S. Croce 61

38100 Trento

CGIL

Via Lunelli 9

38100 Trento

FENALT

Via Brennero 157/7

38100 Trento

Con la presente vorrei informarVi di un'iniziativa attuata dalla nostra associazione di categoria denominata **Libera Associazione dei Custodi Forestali Trentini**, che ha voluto promuovere al suo interno un lungo e profondo dibattito in seno al regolamento di esecuzione della LP 11/2007 riguardante il Servizio di Custodia Forestale.

Ci siamo convinti della necessità di un confronto, dapprima interno per poi estenderlo al mondo politico-istituzionale, considerando i nuovi compiti che verranno attribuiti ai Custodi Forestali a seguito sia del riordinamento politico- istituzionale provinciale (Comunità di valle) in atto, sia a seguito della citata Legge Provinciale.

A tal fine all'interno della Consulta (organo direttivo dell'Associazione) abbiamo dapprima considerato l'attuale regolamento che regola il Servizio di Custodia Forestale ex LP 23/1976 e s.m.

Abbiamo quindi cercato di interpretare la volontà di decentramento politico istituzionale e gestionale verso le Amministrazioni locali, espressa tra l'altro nel nuovo testo unico forestale LP 11/2007, con particolare riferimento all'art. 106 comma 1, raffrontandola con le problematiche che investono la nostra categoria nello svolgimento del nostro lavoro.

Non è questa la sede per analizzare l'evoluzione e la storia della figura del Custode forestale.

In ogni caso oggi il Custode forestale costituisce, in un certo senso, la cartina tornasole della politica forestale provinciale: esso è infatti il primo anello della catena della filiera tecnico-amministrativa forestale e risente immediatamente del mutare degli avvenimenti sia nel settore forestale appunto, sia in quello politico-amministrativo.

La figura e le funzioni proprie del Custode forestale sono inizialmente nate come espressione diretta delle Comunità locali ed ad esse legate sia per elezione, sia per provenienza. Nel corso degli anni tale figura ha già subito importanti cambiamenti, soprattutto nel 1976 a seguito della creazione dei Consorzi di vigilanza boschiva che di fatto hanno sancito un parziale distacco dalle Amministrazioni comunali per confluire parzialmente sotto la gestione dell'attuale Servizio foreste e fauna. Questa ambiguità Provincia – Amministrazione locale, se da un lato ha permesso al Custode di ottenere un affrancamento da certe degradanti situazioni lavorative ed ottenere una certa indipendenza di lavoro, ha anche in alcuni casi comportato notevoli problemi e disagi fra i tre soggetti coinvolti.

Oggi il tempo è mutato, si guarda con rinnovata fiducia alle Amministrazioni comunali a cui si ipotizza di conferire perifericamente sempre nuove deleghe e quindi maggior autonomia decisionale e gestionale.

E' volontà diffusa, poi accolta anche nelle sedi politico-istituzionali provinciali, giungere ad un decentramento delle funzioni, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà.

In un contesto come quello attuale diventa quindi importante la riscoperta della figura del Custode forestale come rappresentante delle Comunità locali e quindi anello di collegamento fra i proprietari forestali e gli uffici forestali provinciali.

In sintesi quanto Vi proponiamo ha le seguenti caratteristiche che a nostro avviso lo rendono significativo.

Il nostro elaborato è:

- stato condiviso. La prima stesura della proposta di regolamento è stata presentata, discussa e approvata ai nostri associati attraverso apposite Assemblee di valle. Successivamente la Consulta si è riunita per confrontarsi anche con alcune rappresentanze sindacali ed esaminare ed eventualmente accogliere le osservazioni effettuate a livello periferico per produrre quanto Vi presentiamo;
- tecnico. È fatto da persone (i Custodi forestali) che da sempre per compito professionale gestiscono i beni silvo-pastorali degli Enti di appartenenza con particolare riferimento alla filiera foresta-legno e alla vigilanza del territorio affidato;
- snello. In ottemperanza dello spirito che caratterizza la nostra Associazione di categoria (e non di sindacato), abbiamo tolto dal regolamento di custodia fino ad ora vigente formato da 20 articoli le

- norme ridondanti e tutti i riferimenti che sono oggetto di trattativa sindacale di categoria e già racchiusi nel CCPL del Comparto delle Autonomie Locali, portando l'attuale proposta a 12 articoli;
- “di parte”. Infatti è volto a definire la modalità che riteniamo auspicabile per affrontare correttamente i nuovi compiti di gestione del patrimonio silvo-pastorale che le Amministrazioni locali saranno tenute a fare per mezzo anche dei Custodi forestali in collaborazione col Servizio foreste e fauna. Abbiamo voluto in particolare definire bene quali dovrebbero essere i compiti che dovranno svolgere i Custodi Forestali, quali quelli del Servizio Foreste e Fauna e dove ed in che modo necessariamente queste due realtà dovranno collaborare per il raggiungimento dello scopo comune, ovvero quello di gestire, controllare, difendere e valorizzare il prezioso patrimonio naturale della nostra Provincia. Sono state così poste, a nostro avviso, anche le basi per risolvere i problemi presenti in alcune realtà fra Servizio foreste e fauna – Custodi – Amministrazioni;
 - un lavoro di qualità. La prima stesura è stata presentata anche al prof. Pietro Nervi dell'Università di Trento che lo ha esaminato per poi avvallarlo proponendo nel contempo alcune modifiche che ovviamente sono state accolte;
 - una proposta di confronto aperta che rivolgiamo a tutti i portatori d'interesse.

Ringraziando anticipatamente per la Vostra disponibilità dimostrataci e fiduciosi di un positivo riscontro, invio i più cordiali saluti.

S. Michele a/A il 12/09/2007

IL PRESIDENTE
dott. *Mario Panizza*



PROPOSTA DI REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
L.P. 23 MAGGIO 2007, n° 11 art 106 comma 6

Il servizio di custodia forestale di cui alla legge provinciale 23.05.2007 n°11 art. 106 comma 6, è regolato, dalle seguenti norme.

ART. 1.

Ai fini dello svolgimento del Servizio di Custodia Forestale, il territorio degli Enti è suddiviso in zone di vigilanza così distinte e definite dalla Giunta Provinciale come previsto dall'art. 106 comma 6 della L.P. 11/ 2007.

I limiti delle suddette zone sono determinati e indicati nell'allegata corografia 1:10000.

A ciascuna zona di vigilanza è assegnato un Custode Forestale.

Ai sensi della L.P. 11/2007 art. 106 comma 6 lettera a) nell'individuazione dei territori su cui dovrà essere assicurato il servizio di Custodia Forestale, dovrà essere tenuto conto dell'estensione e della morfologia del territorio, della relativa attività silvo-pastorale con particolare riferimento alla ripresa boschiva, dell'Uso Civico, dell'entità della pressione antropica con particolare riferimento all'attività turistica, della presenza di zone di tutela ambientale, dei rischi di incendio e/o valanghe, dell'attività agricole ivi presenti.

ART. 2.

Lo svolgimento del Servizio di Custodia Forestale è regolato dalle modalità stabilite nei successivi articoli.

I Custodi Forestali concorrono, come previsto dall'art. 105 comma 2 della L.P. 11/2007, alla vigilanza ed all'applicazione di tale legge e delle altre leggi in campo forestale e ambientale per favorire una gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane e garantire nel contempo la partecipazione a tali processi dei proprietari e dei rappresentanti delle popolazioni locali.

ART. 3.

Al posto di Custode Forestale si accede per concorso pubblico.

Oltre ai requisiti generali richiesti dal regolamento organico, per l'assunzione dei custodi forestali dovrà essere richiesta la perfetta idoneità fisica al servizio di montagna da comprovarsi con certificato medico redatto da un medico del lavoro o Ufficiale Sanitario.

I candidati al concorso dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di agente di P.S.

La nomina del Custode Forestale deve avvenire entro sei mesi dalla vacanza del posto di lavoro.

ART. 4.

Il Custode Forestale dovrà frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento individuati dall'Ente e/o proposti dal personale dipendente sia durante il periodo di prova, sia durante il normale servizio, come previsto dal CCPL del comparto delle Autonomie Locali.

ART. 5.

Il Custode Forestale, regolarmente nominato e vincolato dal giuramento previsto dalle norme vigenti, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 C.P.P..

Per il Custode Forestale sarà richiesto il riconoscimento della qualifica di agente di P.S. al Commissario del Governo, (articolo 18, legge 31.8.1907, n. 690) ed in questo caso ha la facoltà di portare l'arma, stabilita dal presente regolamento, senza licenza, per le finalità di cui al comma successivo (art. 73 - II° comma del R.D. 6.5.1940 n. 635).

In tal caso al Custode Forestale è assegnata in dotazione una pistola ai fini della difesa personale.

I Custodi che risultano dipendenti dell'Ente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che documentano di fatto la posizione di obiettore di coscienza possono chiedere di non rivestire la qualifica di P.S.

Ad ogni Custode Forestale sarà fornita, ai fini di mantenere una uniformità di riferimento, una Tessera di riconoscimento che dovrà essere portata durante le ore di servizio.

ART. 6.

Al fine di garantire i contatti necessari per una verifica dell'andamento del servizio svolto nell'ambito dei rispettivi territori dell'Ente di appartenenza e di definire gli indirizzi operativi cui adeguare l'attività futura, nonché per concordare e per disporre le misure relative a taluni aspetti del servizio stesso, verranno tenute periodicamente, e comunque obbligatoriamente una volta all'anno, apposite riunioni, fra i rappresentanti dell'Ente e i rappresentanti del Corpo Forestale Provinciale alle quali dovranno partecipare anche i Custodi Forestali dell'Ente.

In particolare dovranno essere concordati, anche al di fuori di tale sede:

- i periodi e le località che necessitano di una intensificazione del servizio in ordine alle esigenze di gestione tecnica, di tutela ambientale e di controllo dei lavori di miglioramento;
- le prestazioni, a carattere straordinario, richieste al Custode Forestale, purché compatibili con le sue mansioni.
- il programma formativo per l'anno successivo a quello in cui si svolge la riunione.
- le attività tecniche che il Custode Forestale dovrà coordinare
- i programmi didattici e le manifestazioni culturali, formative e sportive a cui dovrà partecipare.
- le richieste di forniture particolari : supporti tecnici e di dotazione di strumenti di lavoro aggiornati ed adeguati.
- eventuale acquisto o sostituzione dei mezzi di trasporto di servizio.

ART. 7.

Al Custode Forestale viene riconosciuta la specifica competenza professionale in materia gestione degli Usi civici e del funzionamento, promozione, gestione ed evoluzione dei patrimoni naturali, con particolare riferimento ai quelli silvo-pastorali.

Il Custode Forestale presta la collaborazione con gli altri Soggetti incaricati all'applicazione delle normative vigenti in campo ambientale e forestale, nonché per la parte di sua competenza , con gli utenti e con i proprietari dei beni silvo-pastorali, mantenendo un regolare servizio nell'ambito della zone di

vigilanza di competenza e dell'Ente di appartenenza fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 7 della L.P. 11/2007

Mantiene i necessari rapporti di collegamento e collaborazione con i rappresentanti degli Enti consorziati e con il Corpo Forestale Provinciale.

I compiti che il Custode Forestale assolve sono:

- a) - acquisisce dettagliata conoscenza del territorio dell'Ente, con particolare riferimento agli elementi naturali che lo caratterizzano, alla relativa toponomastica, nonché alla viabilità ed ai confini amministrativi e di proprietà dell'Ente;
- applica le leggi ed i regolamenti in materia forestale ed ambientale nonché riveste funzioni di vigilanza anche in riferimento alle mansioni di caccia e pesca e tutela del territorio come previsto dall'articolo 106 comma 6 punto c, svolge competenze di Protezione civile ed è il referente per la certificazione ambientale ed aggiornamento della stessa nel suo ambito territoriale .
- b) - svolge il servizio di tutela su tutto il territorio dell'Ente e specificatamente:
 - collabora con l'ufficio tecnico competente rilasciando un parere non vincolante nelle pratiche inerenti a zone sottoposte a vincolo ed in tutti i casi di vendite, cessioni, permuta e cambio di destinazione d'uso di patrimoni silvo pastorali;
 - vigila che i conduttori delle malghe osservino le norme contrattuali di affitto ed il relativo capitolato;
 - controlla l'osservanza, da parte degli aventi diritto, delle norme che regolano l'esercizio degli usi civici;
 - tiene diligente registrazione di tutti i prodotti boschivi assegnati sulla proprietà dell'Ente e procede alla relativa misurazione. Il Custode Forestale è l'unico titolato alla classificazione e misurazione del legname nel rispetto del capitolato d'onere generale e/o particolare approvato o contratto di vendita ed è il responsabile di tali operazioni, solitamente coadiuvato da un altro Custode Forestale e/o rappresentante dell'Ente proprietario;
 - sorveglia e segnala lo stato di efficienza delle attrezzature e delle infrastrutture al servizio dei boschi e dei pascoli appartenenti agli Enti pubblici e privati secondo articolo 106 comma 5. A tale fine dovrà essere fornita al medesimo la relativa documentazione scritta (contratti, capitolati, delibere, regolamenti, ecc.).
- c) - collabora alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti di appartenenza:

- collabora nelle operazioni di rilevamento e stima per la compilazione dei piani economici e\o piani dei tagli, per indagini, studi e progetti diretti al miglioramento e mantenimento dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti;
- presta assistenza tecnica nelle operazioni di assegno, consegna, e collaudo dei lotti boschivi degli Enti di appartenenza e sorveglianza che gli stessi vengano utilizzati in conformità delle prescrizioni tecniche e contrattuali;
- può prestare assistenza tecnica (L.P. 11/2007 art. 106 comma 2) per la compilazione dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione previsti dall'art. 57 comma 2.
Può compilare la D.I.A. e redigere i progetti di taglio da presentare ai sensi dell'art. 57 agli uffici periferici della struttura provinciale competente per la realizzazione degli interventi e delle attività richiamate dall'art. 98 comma 2 lettera a) della citata L.P. 11/2007.
- d) - fornisce assistenza a tutti i lavori volti alla conservazione e miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti e, in particolare:
 - può provvedere personalmente alle prestazioni d'opera necessarie nel pronto intervento nelle operazioni elementari per la salvaguardia delle infrastrutture;
 - può provvedere, unitamente all'amministrazione proprietaria, alla manutenzione ordinaria della confinazione esterna e particellare della proprietà degli Enti;
- e) - da esecuzione alle ordinanze sindacali in materia di igiene ambientale e tutela del territorio dell'Ente di appartenenza, nonché a tutte le altre ordinanze sindacali emesse in situazioni di rischio, calamità, ed eventi particolari avvenuti nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza.
- f) - svolge attività di miglioramento e valorizzazione anche culturale e formativa dei patrimoni silvo-pastorali e dei sistemi ecologici, riserve ed aree protette.

Il Custode Forestale dovrà, inoltre, nell'ambito della zona di vigilanza a lui affidata:

- prevenire, e segnalare tempestivamente eventuali attacchi parassitari ai soprassuoli forestali, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera con funzione di Protezione Civile;
- vigilare sullo stato di conservazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali, segnalando gli eventuali danni agli enti proprietari e relativi organi di competenza.

- gestire l'utilizzo dei beni silvo pastorali degli Enti di appartenenza con particolare riferimento alla filiera Foresta - Legno. Tale attività verrà programmata e concordata con l'Ente proprietario ai sensi dell'art 7 comma 1 del presente regolamento.

Egli dovrà procedere e dare comunicazione alla Stazione Forestale o a chi di competenza di tutte le violazioni delle leggi forestali, di polizia idraulica, delle leggi per la protezione della natura e dell'ambiente naturale, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 8.

Al Custode Forestale non possono essere affidati compiti diversi da quelli sopra specificati.

Peraltro, compatibilmente con le esigenze del proprio servizio, egli potrà intervenire in operazioni di assegno e di assistenza tecnica, come previsto dall'Art. 106 comma 1 e comma 5 della L.P. 11/2007.

ART. 9.

Il programma preventivo di attività del Custode Forestale, predisposto dall'interessato e concordato con gli altri custodi appartenenti all'Ente in riunione congiunta ad inizio settimana, deve essere presentato settimanalmente al datore di lavoro e alla Stazione Forestale competente per territorio, recependo l'istanza della flessibilità come da norma contrattuale. Fatte salve le esigenze primarie di servizio del Custode Forestale secondo l'Art. 106 comma 1 e comma 5 della L.P. 11/2007, per garantire e pianificare una corretta ed efficace vigilanza del territorio e concorrere all'applicazione della L.P. 11/2007 ed altre leggi in materia ambientale – forestale, potranno essere concordate e condivise con la Stazione Forestale competente per territorio, variazioni al programma preventivo di cui sopra.

Il Custode Forestale deve tenere aggiornato il "giornale di servizio", che dovrà essere compilato giornalmente.

Il Custode Forestale è tenuto a presentare, entro la prima settimana utile del mese successivo, copia del "giornale di servizio" al datore di lavoro, che effettuato il controllo, la conserverà nella cartella personale del Custode stesso.

Il "giornale di servizio" originale deve sempre essere reperibile presso l'ufficio del Custode Forestale, per eventuali controlli da parte del datore di lavoro.

ART. 10.

L'impiego del Custode Forestale al di fuori del rispettivo Ente come previsto dal' Art 106, comma 7 della L.P. 11/2007 dovrà essere concordato con il datore di lavoro, fatte salve le esigenze di protezione civile. Tali attività sono regolate dall'art 7 del presente regolamento e saranno concordate e autorizzate dal datore di lavoro .

ART. 11.

Il Custode Forestale indosserà durante il servizio l'uniforme.

Caratteristiche, foggia, stemmi, e frequenza delle assegnazioni della divisa sono quelle stabilite dalla Giunta Provinciale, in accordo con le Organizzazioni sindacali e Associazioni di categoria.

L'Ente di appartenenza fornirà ad ogni Custode Forestale un idoneo mezzo di trasporto fuoristrada per il disimpegno del servizio che presenterà allestimenti e colore uniforme su tutto il territorio provinciale in accordo con quanto proposto dalle Associazioni di categoria; in casi particolari ed occasionali autorizzerà il dipendente all'uso del proprio veicolo. In tal caso al Custode spetta il rimborso spese previsto dagli accordi sindacali di settore.

ART. 12.

In materia di provvedimenti disciplinari e per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Contratto Collettivo di lavoro del Personale Comparto Autonomie Locali.

S. Michele a/A il 12/09/2007

In fede

IL PRESIDENTE

dott. Mario Panizza

